

ORIGINALI TELEMATICI

Sentenza n.

/2015 pubbl. il 26/01/2016

RG n. /2015

*RETE  
telematica*



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2015 R.G. promossa da:

, con il patrocinio dell'avv.

; con elezione di domicilio in VIA LARGA, 15 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv.

contro:

, con il patrocinio dell'avv.

domicilio in

, presso e nello studio dell'avv.

Oggetto: cessazione di appalto, mancata assunzione

Sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

In fatto:

Con ricorso depositato il 19.5.2015

evocava in giudizio

esponendo di aver lavorato alle dipendenze della

sin dal 2013,

con mansioni di operaia addetta alle pulizie e inquadramento al II livello CCNL imprese di pulizie e multiservizi e con orario part time. Deduceva che in data 31.12.2014 era cessato l'appalto gestito dalla datrice di lavoro presso l' e che la subentrata nell'appalto; non la aveva assunta, così violando l'art. 4 del CCNL Imprese di Pulizie che prevedeva un vero e proprio obbligo giuridico della ditta subentrante nell'appalto di assumere i dipendenti impiegati nell'appalto cessato.



La ricorrente, quindi, chiedeva accertarsi il diritto alla assunzione alle dipendenze della convenuta e per l'effetto condannarsi alla assunzione della ricorrente con decorrenza dal 1.1.2015, condannarsi altresì la convenuta a risarcire il danno subito in conseguenza della mancata assunzione, danno quantificato nelle mensilità di retribuzione, dal 1.1.2015 o, in subordine dall'8.1.2015 ovvero dalla messa in mora alla ammissione in servizio, il tutto con vittoria di spese.

Costituitasi, la chiedeva con svariate argomentazioni la reiezione delle domande proposte col favore delle spese.

Fallito il tentativo di conciliazione e assunte le richieste prove testimoniali, all'udienza del 10.12.2015, il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo, con termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

In diritto:

Il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.

Sono circostanze pacifiche in giudizio, e comunque documentalmente provate, le seguenti:

Agenzia per il lavoro s.c.p.a. è aggiudicatata di un contratto di appalto per la fornitura del servizio di pulizia dell' e il consorzio ha conferito l'esecuzione dei predetti servizi alla ;  
la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso l'appalto in questione dal 2013, quale dipendente di ;  
nell'appalto in questione è subentrata e, pertanto, sono state avviate le procedure di cui all'art. 4 C.C.N.L. Imprese di pur non essendovi stata una espressa rinuncia/rifiuto della proposta della convenuta, ha interpretato come tale la mancata sottoscrizione del contratto e ha inviato alla lavoratrice la comunicazione datata 30.12.2014 con cui prendeva atto della mancata accettazione della proposta di assunzione;  
quindi non è stata assunta da.

I testi hanno poi confermato che:

che ha proposto alla ricorrente l'assunzione, subordinandola alla ammissione della lavoratrice quale socia di cooperativa, con obbligo di versamento della quota di € 50,00 e di pagamento di un contributo spese amministrative di € 10,00 mensili (test. );  
che la ricorrente all'esito del colloquio avuto negli uffici di il 29.1.2014 non ha accettato la proposta, (teste );



che la ricorrente in occasione del colloquio ha chiesto una copia del contratto, che non le è stata consegnata (testi ...).

che la società non aveva dato peraltro disposizioni di non consegnare copia del contratto ai lavoratori che ne facessero richiesta (teste ...).

Orbene, l'art. 4 .C.N.L. Imprese di ... stabilisce quanto segue: "... in ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico - organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part - time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità. Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, fermo quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci - lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante... Tali assunzioni non costituiscono occupazione aggiuntiva. Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva. I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970 saranno



*assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato. Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato..".*

La previsione contrattuale in esame introduce, per i lavoratori in organico sull'appalto da almeno quattro mesi prima della procedura di cambio appalto, un vero e proprio diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, a parità di condizioni nell'ipotesi sub comma terzo, lettera a), condizionato nell'ipotesi sub comma terzo, lettera b).

Nel caso di specie, tuttavia, come sopra anticipato, è circostanza pacifica che la ricorrente non abbia accettato la proposta di assunzione della convenuta e che, conseguentemente, la ricorrente non sia passata alle dipendenze di quest'ultima ex art. 4 C.C.N.L. Imprese di

Preso atto di quanto sopra, deve ora verificarsi se tale rifiuto debba ritenersi legittimo in considerazione delle diverse condizioni economico-contrattuali offerte alla lavoratrice.

La risposta a tale quesito è positiva.

In primo luogo infatti va considerato che ha imposto a l'assunzione non quale lavoratrice dipendente bensì come socio lavoratore, quindi con uno status diverso. La circostanza è stata confermata dalla teste di parte ricorrente e anche dalla teste , indicata dalla resistente. Il teste , consulente della resistente, ha poi dichiarato che " ha sia lavoratori soci che non soci, propone alle persone di associarsi ma non lo impone, la quota mensile di 10 euro solo ai soci" , ammettendo quindi che la convenuta aveva la possibilità di assumere quale dipendente.

In secondo luogo appaiono diverse le condizioni economiche proposte, in quanto la lavoratrice è stata gravata del pagamento della quota associativa e di un importo mensile di euro 10,00, importi non previsti nel contratto con . Trattasi di importi non irrilevanti, considerata la retribuzione mensile della ricorrente.

A fronte delle diverse condizioni di assunzione proposte, appare quindi legittimo il rifiuto della ricorrente. Conseguentemente deve dichiararsi il diritto di alla assunzione in alle stesse condizioni applicate in e quindi, con orario di lavoro part time e inquadramento al II livello CCNL Multiservizi. Quanto alla decorrenza, va considerata la data della messa in mora, ricevuta dalla resistente il 12.1.2015.

Fondata, stante l'inadempimento della resistente all'obbligo di assunzione, è anche la domanda risarcitoria. va pertanto condannata al risarcimento del danno, da quantificarsi nella misura di euro 1.048,25 mensili dal 12.1.2015 alla assunzione effettiva, detratto quanto percepito dalla nel periodo dal 12 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015, oltre interessi legali e



rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come: ~~CASO~~ **RESPECTIVO**

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

**P.Q.M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:

1. Accerta il diritto di parte ricorrente alla assunzione in Società Cooperativa a decorrere dal 12 gennaio 2015, con orario di lavoro part time e inquadramento al II livello CCNL Multiservizi
2. Condanna la cooperativa convenuta al risarcimento dei danni derivati alla ricorrente dalla mancata assunzione, quantificati complessivamente in euro 1.048,25 mensili dal 12.1.2015 alla assunzione effettiva, detratto quanto percepito dalla lavoratrice da nel periodo dal 12 gennaio 2015 al 12 febbraio 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
3. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 2.500,00 , oltre IVA, CPA

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 10/12/2015

il Giudice del Lavoro  
Dr.ssa Silvia Ravazzoni

